



CREDEMASSICURAZIONI

Polizza collettiva n. 90000027ZS

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Modulo di Adesione (fac simile)**
- **Documento sul trattamento dei dati personali**

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

(Mod.A4/CRS 3807/T/06/15)

Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) – Tel: 39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it

Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it



Nota informativa

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP, ora IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni generali

- a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito, **Credemassicurazioni**);
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
- c) Recapito telefonico: 800 273336
Fax: 0522 442041
Sito Internet: www.credemassicurazioni.it
Email: info@credemassicurazioni.it
- d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità del Provvedimento ISVAP nr. 2909 del 27.06.2011, Credemassicurazioni a far data dal 29.07.2011 ha cessato l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all'art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la "Responsabilità Civile autoveicoli terrestri"). Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni

Il patrimonio netto di Credemassicurazioni è pari a 21,2 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,1 milioni ed il totale delle riserve patrimoniali è pari a 3,1 milioni.

L'indice di solvibilità risulta 3,44. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni subiti dal veicolo assicurato.

Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel Modulo di Adesione.

Tacito rinnovo del contratto

Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza.

Aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Credemassicurazioni (www.credemassicurazioni.it).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative previste dal presente contratto possono essere collocate esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria (leasing) di veicoli riferito ad un cliente (Assicurato per la presente assicurazione) di Credemleasing S.p.A. (Contraente della presente assicurazione). Tale contratto di locazione finanziaria (Leasing) viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.

SEZIONE I - NORME COMUNI

Le norme contenute nella Sezione I, ove non espressamente derogate, si applicano a tutte le garanzie previste dal presente contratto.

AVVERTENZA: sono previste **LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** della copertura assicurativa comuni a tutte le garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare l'art. 4 "Veicoli e valori massimi assicurabili" delle Condizioni di Assicurazione.

Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in sezioni:

SEZIONE II - DANNI AL VEICOLO

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dai Veicoli Assicurati compresi gli accessori, per l'uso a cui sono destinati, in conseguenza alla scelta operata dall'Assicurato tra le seguenti soluzioni:

- **PACCHETTO A):** Incendio, Furto, Eventi Socio-politici;
- **PACCHETTO B):** Incendio, Furto, Kasko, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici;

come dettagliatamente indicato all'art. 9 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione. Il pacchetto di garanzie prescelte dall'Assicurato è evidenziato sul Modulo di Adesione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte e regolamentate nella "SEZIONE II – DANNI AL VEICOLO" delle Condizioni di Assicurazione:

- **Incendio (e scoppio),** qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine e dello scoppio, anche esterno.
- **Furto,** rapina, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo Assicurato ed agli Accessori nell'esecuzione od in conseguenza di tali eventi.
- **Eventi Socio-politici:** atti di terrorismo, di vandalismo e di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse.
- **Eventi Naturali e Atmosferici:** grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d'aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali.
- **Kasko:** danni materiali e diretti riportati dal Veicolo Assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto - anche subito - contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada.

AVVERTENZA: sono previste **LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **9 "Oggetto dell'assicurazione";**
- **10 "Rischi esclusi dall'assicurazione."**

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie e scoperti.

Per maggiori dettagli consultare gli artt. 9 "Oggetto dell'assicurazione" e 13 "Scoperti a carico dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE III - GARANZIE ACCESSORIE

Le seguenti garanzie ("Garanzie accessorie") sono sempre presenti e aggiuntive rispetto alla scelta effettuata dall'Assicurato in merito alla "Sezione II – Danni al veicolo":

- **Rottura cristalli,** la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo Assicurato a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi.
- **Spese di soccorso stradale,** qualora il veicolo assicurato abbia subito danni in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza e a condizione che l'Assicurato lo possa dimostrare con idonea documentazione, la Società rimborserà le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale.
- **Spese per veicolo in sostituzione,** qualora il Veicolo Assicurato resti inutilizzabile in conseguenza di un evento garantito dalla presente polizza, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Le condizioni per il rimborso delle spese sono le seguenti: che il periodo di tempo necessario alla riparazione e/o al ripristino del Veicolo assicurato sia superiore ad almeno 4 ore lavorative.

AVVERTENZA: sono previste **LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 10 "Rischi esclusi dall'assicurazione;
- 19 "Rottura cristalli".

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti **LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI**

Per maggiori dettagli riguardanti limiti massimi indennizzabili o massimali, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 19 "Rottura cristalli";
- 20 "Spese di soccorso stradale";
- 21 "Spese per veicolo in sostituzione".

3.1 Esempificazione numerica di applicazione dello scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale.

Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto per la "Sezione II – Danni al veicolo".

Si richiama l'attenzione dell'assicurato sulle modalità con cui si applica lo scoperto sul danno indennizzabile: al valore del danno indennizzabile si sottrae il valore maggiore tra il minimo non indennizzabile e la percentuale di scoperto.

A titolo esemplificativo, a Milano, in corrispondenza di un danno indennizzabile di euro 10.000,00, l'indennizzo corrisposto sarà pari a:

- per autovetture di Valore Assicurato fino a Euro 13.000,00: 10.000,00 meno il maggior valore tra il 15% del danno indennizzabile e 300,00 di minimo scoperto = 10.000,00 – 1.500,00 = Euro 8.500,00;
- per autobetoniere: 10.000,00 meno il maggior valore tra il 15% del danno indennizzabile e 2.600,00 di minimo scoperto = 10.000,00 – 2.600,00 = Euro 7.400,00.

Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile / massimale per la "Sezione III" relativamente alle garanzie "Rottura cristalli", "Spese di soccorso stradale".

A) limite massimo indennizzabile:	€ 400
- danno subito:	€ 250
- importo indennizzato:	€ 250
B) limite massimo indennizzabile:	€ 400
- danno subito:	€ 550
- importo indennizzato:	€ 400

3.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l'indennizzo corrisposto da Credemassicurazioni è ridotto in misura proporzionale (art. 12 "Determinazione dell'ammontare del danno").

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sull'importanza delle dichiarazioni relative al rischio ed alle conseguenze che tali dichiarazioni hanno in relazione ad una corretta valutazione del rischio stesso da parte dell'Assicuratore, in relazione a quanto previsto agli artt. 1892 e 1893 c.c.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione nei casi e con le modalità previste dall'art. 1898 c.c.

In caso di variazione del rischio, l'adeguamento del premio avverrà alla prima scadenza semestrale successiva alla data di comunicazione della variazione.

6. Premi

La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i 'canoni di leasing' come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credemleasing un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a Credemleasing equivale al pagamento fatto alla stessa compagnia assicuratrice, ai fini della validità dell'assicurazione.

Costi gravanti direttamente sull'Assicurato

Il premio è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. **Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all'Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l'importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.**

TIPOLOGIA DI COSTO	% del premio versato (al netto delle imposte)	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
Spese di acquisizione	19,0%	100,0%
Spese di gestione	10,0%	0,0%

Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al premio pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell'Intermediario) al fine di salvaguardare la sinteticità dell'esposizione viene illustrato il caso del seguente "profilo" di rischio:

- Provincia di residenza/sede dell'Assicurato = Reggio Emilia;
- Veicolo assicurato = autovettura;
- Valore assicurato = euro 35.000,00;
- Durata della garanzia = 48 mesi;
- Garanzie prescelte = **PACCHETTO A**) (Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Garanzie accessorie).

Importi in Euro			
	Premio annuo (comprensivo di imposte)	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
I° anno	385,00	98,37	64,45
II° anno	327,25	83,61	54,78
III° anno	288,75	73,78	48,34
IV° anno	250,25	63,94	1,89

AVVERTENZA: si evidenzia che in caso di estinzione anticipata del contratto di Leasing, Credemassicurazioni restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo di rischio non corso o, in alternativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all'art. 1 "Durata della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Diritto di recesso

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione dell'Assicurato la parte del premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi delle facoltà di recesso.

AVVERTENZA:

A partire dalla quarta ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell'assicurazione, l'Assicurato può recedere con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.

Per l'esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto in dettaglio indicato all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Assicurato.

8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

9. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato.

10. Regime fiscale

I premi, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all'imposta del 13,5% del premio imponibile.

Le imposte e le tasse relative o discendenti dai contratti di assicurazione sono a carico del Contraente o dell'Assicurato.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa alla sede di Credemassicurazioni entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per maggiori dettagli consultare gli artt. 11 "Modalità di denuncia dei sinistri", 14 "Documenti necessari per l'indennizzo" e 22 "Garanzie Accessorie - Documenti necessari per l'indennizzo".

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il servizio offerto da Credemassicurazioni, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

- a Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it;

Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet www.credemassicurazioni.it e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemassicurazioni anche mediante l'apposito "form" reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo, nonché nell'ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'**IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**, inviando il reclamo all'Autorità stessa:

- mediante il servizio postale all'indirizzo di Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- oppure trasmettendolo via fax al n.ro 06.42.133.745 o 06.42.133.353;
- oppure anche via PEC all'indirizzo indicato dall'Autorità sul proprio sito (www.ivass.it).

In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all'IVASS reso disponibile dall'Autorità sul sito www.ivass.it, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l'indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all'Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

IVASS è altresì competente per:

- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all'IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Le segnaliamo inoltre, che prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

13. Arbitrato

AVVERTENZA: nei casi regolamentati dall'art. 15 "Arbitrato - nomina dei periti" per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l'arbitrato. L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

14. Informativa in corso di contratto

Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet il Fascicolo Informativo per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni all'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto.

Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Credemassicurazioni S.p.A.
Il Direttore Generale
Carlo Antonio Menozzi



Glossario

Nel testo che segue s'intendono per:

Accessori: apparecchi radio, lettori di cassette e CD, impianti antifurto, apparati telefax, radiotelefonici e satellitari veicolari, purché stabilmente fissati sul Veicolo Assicurato e compresi nel Valore Assicurato in quanto oggetto di fornitura nel contratto di locazione finanziaria-leasing, come risultante da fattura/e d'acquisto.

Assicurato: la Persona, la Società o Ente che, avendo stipulato un contratto di Leasing e/o usufrutto del Veicolo assicurato con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione.

Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione stipulato tra l'Assicurato, la Società e il Contraente.

Contraente: Credemleasing S.p.A.

Leasing: la locazione finanziaria erogata dal Contraente all'Assicurato regolata da contratto nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del finanziamento.

Danno Totale: il danno il cui costo di riparazione e ripristino del Veicolo Assicurato sia maggiore od uguale al valore indicato nella a tabella di degrado, ovvero in caso di perdita totale a seguito di Furto o Rapina.

Ente Vincolatario: il Contraente stesso.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Assicurato, composto da:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di Adesione;
- Documento sul trattamento dei dati personali.

Franchigia: l'importo di danno indennizzabile nei termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, che resta a carico dell'Assicurato.

Furto: l'impossessarsi del Veicolo Assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto Antifurto: idoneo impianto elettronico antifurto e/o "immobilizzatore elettronico", installato a regola d'arte da impresa regolarmente costituita, secondo le indicazioni fornite dal Costruttore, o installato dal Costruttore stesso.

Incendio: combustione con fiamma del Veicolo Assicurato, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, compresa l'azione del fulmine o dello scoppio, anche esterno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credemleasing S.p.A. tramite gli addetti iscritti alla sezione E del RUI.

Modulo di Adesione: documento sottoscritto dall'Assicurato con il quale richiede l'adesione alla presente polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle garanzie.

Periodo Assicurativo: giorni di copertura della garanzia assicurativa per cui è stato pagato il premio.

Premio: importo pagato dal Contraente, in nome e per conto dell'Assicurato, per l'attivazione delle coperture assicurative previste nel Modulo di Adesione.

Rapina: l'impossessarsi del Veicolo Assicurato, sottraendolo o facendoselo consegnare da chi lo detiene, mediante violenza alla persona o minacce, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Scoperto: la percentuale di ogni danno indennizzabile nei termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo Assicurato per eccesso di pressione interna.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Società: Credemassicurazioni S.p.A. – Via Mirabello, 2 – 42122 Reggio Emilia (RE); autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP del 22/06/1998 n° 894 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27.6.98.

Valore Assicurato: il costo del Veicolo Assicurato risultante dalla fattura/e di acquisto, al netto dell'I.V.A. e di eventuali sconti, comprensivo di "optional" ed "accessori", e di altre attrezzature specifiche, costi di immatricolazione e/o messa su strada e/o altre tasse di prima immatricolazione. Nell'interesse esclusivo dell'Assicurato ed a condizione che per quest'ultimo sia un costo fiscalmente non detraibile, il Contraente potrà dichiarare al momento dell'emissione del Modulo di Adesione che il valore da assicurare sia comprensivo dell'I.V.A. di legge.

Veicoli Assicurati: i veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria – Leasing.

I dati contenuti nella Nota informativa relativa alla Polizza collettiva n. 900000027ZS sono aggiornati al 15 giugno 2015.

Condizioni di Assicurazione

Le presenti condizioni regolano l'assicurazione dei veicoli:

- oggetto di locazione finanziaria come previsto dal contratto di Leasing;
- di proprietà o locati dal Contraente purché concessi in uso ai propri dipendenti.

La presente polizza è vincolata a favore del Contraente; conseguentemente in caso di sinistro, l'indennizzo che sarà liquidato a termini di polizza, non sarà pagato dalla Società senza il preventivo assenso del Contraente. Similmente non potranno avere luogo diminuzioni delle somme assicurate, storni o recesso dal contratto senza il preventivo consenso scritto del Contraente.

SEZIONE I - NORME COMUNI

Le norme contenute nella presente sezione, ove non espressamente derogate, si applicano a tutte le garanzie previste dal presente contratto.

Art. 1. Durata della garanzia

La copertura assicurativa sul singolo veicolo decorre dalle ore 24 del giorno precedente a quello di decorrenza del contratto di Leasing e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto di Leasing, a condizione che sia stato pagato il relativo premio.

Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di Leasing stipulato con il Contraente (Credemleasing S.p.A.), l'Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l'assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuta estinzione del contratto di Leasing.

In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del contratto di Leasing.

In tal caso all'Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo di rischio non corso entro 60 giorni dalla data di risoluzione.

Art. 2. Pagamento del premio

Il Contraente incassa il premio per conto della Società, secondo le scadenze convenute, in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.

Il premio è definito su base annuale; l'importo corrispondente al premio complessivo che l'Assicurato pagherà per poter usufruire delle coperture assicurative sino alla scadenza del contratto di Leasing è riportato nel Modulo di Adesione.

La periodicità di pagamento da parte dell'Assicurato e la modalità di incasso del premio da parte del Contraente è la stessa prevista per i 'canoni di leasing' come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

Art. 3. Adeguamento del premio

La Società, si impegna, nella determinazione del premio per le Autovetture a tenere conto della riduzione annuale del valore del veicolo a seguito della vetustà dello stesso.

In caso di variazione del rischio, l'adeguamento del premio e delle relative garanzie avverrà alla prima scadenza semestrale successiva alla data di comunicazione della variazione.

Art. 4. Veicoli e valori massimi assicurabili

Per veicoli assicurabili s'intendono esclusivamente:

- Autovetture destinate al trasporto di persone, ad uso privato e/o promiscuo e/o in noleggio senza conducente, in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di 9 posti compreso il conducente.
- Autocarri ed i relativi rimorchi per il trasporto di persone o cose, sia in conto proprio che in conto terzi.
- Camper, Motorcaravan, Motorhome e altri simili veicoli.
- Autobetoniere, comprensive o non comprensive delle relative attrezzature specifiche.

Valori massimi assicurabili

S'intendono assicurabili esclusivamente i veicoli aventi **Valore Assicurato non superiore ad Euro 120.000** per tutti i tipi di veicoli.

Nell'interesse esclusivo dell'Assicurato ed a condizione che per quest'ultimo sia un costo fiscalmente non detraibile, il Contraente potrà dichiarare al momento dell'emissione del Modulo di Adesione che il valore da assicurare sia comprensivo dell'I.V.A. di legge.

La Società su richiesta del Contraente, potrà autorizzare l'assicurazione a veicoli con caratteristiche diverse per tipologia e valore da quelle sopra elencate, ferme le restanti condizioni di polizza.

Nel caso di richiesta di assicurazione per veicoli con Valore Assicurato eccedente il limite suddetto, si renderà obbligatoria la presenza di antifurto satellitare attivo e collegato a centrale operativa di assistenza.

Art. 5. Limiti territoriali

L'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi nei Paesi della Unione Economica (U.E.), nonché per quelli aderenti alla Convenzione Internazionale denominata "Carta Verde", ad esclusione di Marocco e Albania.

Art. 6. Diritti della società

L'Assicurato cede i suoi diritti, azioni o ricorsi alla Società contro eventuali responsabili e/o corresponsabili civili del sinistro, sino alla concorrenza dell'importo liquidato.

Art. 7. Diritto di Recesso

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte del premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi delle facoltà di recesso.

Recesso in corso di contratto

A partire dalla quarta ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell'assicurazione, l'Assicurato può recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Assicurato.

La lettera raccomandata relativa alla comunicazione del recesso è da inoltrare, nei termini sopra indicati, all'indirizzo di Credemassicurazioni.

Art. 8. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente e dei trasportati del Veicolo Assicurato, salvo il caso di dolo.

SEZIONE II - DANNI AL VEICOLO

Art. 9. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dai Veicoli Assicurati compresi gli accessori, per l'uso a cui sono destinati, in conseguenza alla scelta operata dall'Assicurato tra le seguenti soluzioni:

PACCHETTO A) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Garanzie accessorie

PACCHETTO B) Incendio, Furto, Kasko, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici, Garanzie accessorie

- **Incendio (e scoppio)**, qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine e dello scoppio, anche esterno. **Se l'incendio o lo scoppio si propagano a cose di terzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 sull'assicurazione obbligatoria, la Società risponde della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di Euro 150.000,00.**

- **Furto**, rapina, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo Assicurato ed agli Accessori nell'esecuzione od in conseguenza di tali eventi. Sono equiparati ai danni da furto quelli provocati al veicolo a seguito di furto tentato o consumato di cose contenute sul Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto o della Rapina.
- **Eventi Socio-politici**: atti di terrorismo, di vandalismo e di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse.
- **Eventi Naturali e Atmosferici**: grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d'aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali.
- **Kasko**: danni materiali e diretti riportati dal Veicolo Assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto - anche subito - contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che riguardi autocarri di portata superiore ai 60 q.li, rimborserà all'Assicurato una diaria giornaliera da "fermo tecnico" pari a **Euro 80,00 (ottanta/00)** pro die, per un **massimo di 30 giorni. Restano esclusi dall'indennizzo i primi 5 giorni.** L'indennizzo verrà calcolato sulla base delle effettive giornate di lavoro occorrenti per le riparazioni del caso.
- **Garanzie accessorie**: Rottura cristalli, Spese di soccorso stradale e Spese per veicolo in sostituzione disciplinate espressamente alla Sezione III.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n. 90000027ZS stipulata tra Credemassicurazioni S.p.A e Credemleasing S.p.A. e dalle appendici emesse.

Art. 10. Rischio esclusi dall'assicurazione

La Società non indennizza danni:

- a) alle cose che per qualsiasi motivo si trovino a bordo del Veicolo Assicurato o cagionati al veicolo stesso da cose e/o animali trasportati;
- b) determinati o agevolati da "dolo" dell'Assicurato, del Contraente e/o di altro eventuale utilizzatore del Veicolo Assicurato;
- c) causati da semplici bruciature non seguite da incendio;
- d) agli impianti elettrici ed elettronici del Veicolo Assicurato o dei suoi accessori, ancorché dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) da deprezzamento o mancato uso del Veicolo Assicurato fatto salvo quanto previsto dalla garanzia kasko per gli autocarri di portata superiore ai 60 q.li;
- f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo Assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- g) avvenuti in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo - comunque controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

Art. 11. Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri debbono essere denunciati dall'Assicurato esclusivamente in forma scritta (lettera "raccomandata", telegramma, telefax o posta elettronica) a:

Credemassicurazioni S.p.A.
Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia
Tel 0522 586050 - Fax 0522 442041
Email: sinistri@credemassicurazioni.it

entro 5 giorni da quando l'Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia del sinistro dovrà necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

- numero del contratto di Leasing;
- tipologia del sinistro (incendio, scoppio, furto, rapina, kasko, evento atmosferico, evento socio-politico, ecc.);
- data, ora e luogo del sinistro;
- eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
- modalità e cause del sinistro;
- l'entità, almeno approssimativa, del danno e la descrizione dei danni visibili al Veicolo Assicurato;
- categoria, numero e scadenza della patente di guida del Conducente.

Ed inoltre, l'Assicurato dovrà allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- **copia della denuncia alle Autorità competenti per le garanzie Furto, Rapina ed Eventi Socio-Politici;**
- **copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco per la garanzia Incendio;**
- **copia della Constatazione Amichevole d'incidente (modulo blu) per i sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni.**

Art. 12. Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che il Veicolo Assicurato o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro stesso.

a) In caso di danno TOTALE:

La Società liquiderà all'Assicurato l'indennizzo, col massimo del Valore Assicurato, con le seguenti modalità:

- Valore Assicurato,
- ridotto del valore ricavato dal relitto,
- ridotto della percentuale della successiva Tabella di degrado,
- ridotto dello scoperto e relativo minimo convenuto all'Art. 13.

La Società ha il diritto di acquistare il relitto del Veicolo Assicurato per avviarlo alla demolizione e/o radiazione, rinunciando così alla detrazione di quanto ricavato dal relitto.

Tabella di degrado:

- entro i primi 6 mesi dalla data di 1^a immatricolazione, nessun degrado;
- da 7 a 12 mesi, 15%;
- oltre 12 mesi, il Valore Assicurato sarà pari al valore commerciale come previsto dalla rivista specializzata Eurotax (nella versione gialla più favorevole all'Assicurato) con la sola esclusione delle Autovetture per le quali si fa riferimento alla rubrica "AUTO USATE" della rivista Quattroruote;
- per Autocarri e Autobetoniere il Valore Assicurato sarà pari per l'intero periodo contrattuale al valore commerciale come previsto dalla pubblicazione specializzata Eurotax (nella versione gialla più favorevole all'Assicurato);
- per i veicoli già immatricolati all'estero e poi reimmatricolati in Italia a seguito di importazione, verrà considerata come data di 1^a immatricolazione, ai fini della valutazione commerciale e dei relativi degni, quella avvenuta all'estero.

b) In caso di danno Parziale.

La società liquiderà l'indennizzo all'Assicurato, con le seguenti modalità:

- per i veicoli immatricolati da non oltre 12 mesi la Società, valutata l'entità del danno, effettuerà l'indennizzo senza tenere conto del degrado d'uso;
- per i veicoli immatricolati da oltre 12 mesi la Società effettuerà l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso come risultante dal rapporto tra valore a nuovo e valore commerciale, relativamente a pneumatici, batterie e parti meccaniche soggette ad usura;
- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte non possono superare il valore del veicolo al momento del sinistro, risultante dalla Tabella di degrado di cui sopra;
- nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a proprio carico.

c) In tutti i casi:

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione;
- se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione.

Art. 13. Scoperti a carico dell'Assicurato

a) La Società, per le autovetture, risponde dei danni derivanti dalle garanzie prestate corrispondendo l'indennizzo al netto di uno **scoperto variabile in funzione della provincia dell'Assicurato, come riportato nella successiva tabella "Province e Scoperti", con i seguenti minimi:**

- **di Euro 300,00 per autovetture di Valore Assicurato fino a Euro 13.000,00;**
- **di Euro 400,00 per autovetture di Valore Assicurato oltre Euro 13.000,00 fino a Euro 31.000,00;**
- **di Euro 800,00 per autovetture di Valore Assicurato oltre Euro 31.000,00;**
- **di Euro 400,00 per sinistri riconducibili ad Eventi Socio-Politici qualunque sia il Valore Assicurato;**

Province e scoperti

Belluno, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Livorno, Lucca, Padova, Pescara, Pistoia, Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Trieste, Udine	10%
Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Arezzo, Asti, Biella, Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Firenze, Forlì- Cesena, Frosinone, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lecco, Macerata, Mantova, Massa, Modena, Novara, Nuoro, Olbia Tempio, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Pordenone, Prato, Ravenna, Rieti, Rimini, Sassari, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Varese, Verbania, Vercelli, Vicenza, Viterbo.	10%
Agrigento, Avellino, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia Enna, Latina, Lodi, Matera, Medio Campidano, Ogliastro, Piacenza, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani, Treviso, Venezia, Verona	15%
Foggia, Genova, Milano, Monza Brianza, Roma, Torino	15%
Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lecce, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia	20%
Bari, Barletta Andria Trani, Caserta, Napoli	30%

La Società, per i **veicoli diversi dalle autovetture**, risponde dei danni derivanti dalle garanzie prestate corrispondendo l'indennizzo al netto di uno **scoperto del 15% (quindici per cento)** del danno indennizzabile, **con i seguenti minimi**:

- **di Euro 400,00 per sinistri riconducibili ad Eventi Socio-Politici qualunque sia il Valore Assicurato;**
 - **di Euro 400,00 per veicoli fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;**
 - **di Euro 1.000,00 per veicoli di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;**
 - **di Euro 2.600,00 per Autobetoniere**
- b) **In caso di furto totale per i veicoli dotati di sistema antifurto satellitare**, con regolare contratto di assistenza con centrale operativa ed attivo al momento del sinistro, si applica uno **scoperto pari al 10% (dieci per cento)** del danno indennizzabile, **fermi i minimi di cui al precedente punto a).**
- c) La Società liquiderà il sinistro indennizzabile a termini di polizza con applicazione dello **scoperto e dei relativi minimi raddoppiati rispetto a quanto previsto dal precedente punto a) per i sinistri**:
- **avvenuti con conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, limitatamente alla garanzia Kasko;**
 - **relativi ad autovetture in noleggio senza conducente.**
- d) La Società risponde dei danni derivanti dalle garanzie prestate corrispondendo l'indennizzo al netto di uno **scoperto del 20% (venti per cento)** del danno indennizzabile, **fermi i minimi di cui al precedente punto a), per i veicoli in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di 9 posti compreso il conducente.**

Art. 14. Documenti necessari per l'indennizzo

Danni totali conseguenti a Furto/Rapina

L'Assicurato e/o il Contraente s'impegnano a fornire alla Società i seguenti documenti:

- **copia della denuncia alle Autorità competenti;**
- **estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A.;**
- **copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato;**
- **tutte le chiavi originali del veicolo;**
- **procura speciale di vendita a favore della Società con Atto notarile.**

In caso di successivo ritrovamento, oltre a quanto indicato al punto precedente **l'Assicurato e/o il Contraente s'impegnano a fornire alla Società i seguenti documenti:**

- **copia del verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità**
- **copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini.**

Negli altri casi

L'Assicurato e/o il Contraente s'impegnano a fornire alla Società, oltre a quanto indicato dall'art. 11, i seguenti documenti:

- **copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato;**
- **copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati.**

Art. 15. Arbitrato - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti. In mancanza di accordo, quando una delle Parti lo richieda, mediante Periti nominati uno per parte, comunicandolo all'altra parte con lettera raccomandata a.r.; i Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e la metà di quella del terzo Perito.

Art. 16. Pagamento dell'indennizzoDanni totali conseguenti a Furto/Rapina

La Società effettuerà la liquidazione del danno all'Assicurato, previo nulla osta dell'Ente Vincolatorio, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti necessari per l'indennizzo, come previsto al precedente Art. 14.

Negli altri casi

La Società effettuerà la liquidazione del danno all'Assicurato, previo nulla osta dell'Ente Vincolatorio, entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito di presentazione dei documenti necessari per l'indennizzo di cui all'Art. 14, la Società stessa sia stata posta in grado di constatare l'entità obiettiva del danno, come previsto in polizza, mediante accordo fra le parti o, in mancanza d'accordo, come previsto dall'Art. 15.

Art. 17. Riparazioni - autorizzazione della Società

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'officina o rimessa, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni prima di aver ricevuto il benestare della Società: tale benestare si riterrà tacito in mancanza di comunicazione contraria entro SETTE giorni lavorativi dalla data di pervenimento della denuncia del sinistro alla Società.

S'intendono comunque confermati e fatti salvi gli eventuali pregiudizi sofferti dalla Società medesima.

Art. 18. Recupero del veicolo

In caso di ritrovamento del Veicolo Assicurato, le spese relative al recupero si intendono così attribuite:

- a carico dell'Assicurato se la Società non ha corrisposto l'indennizzo e non è ancora in possesso di tutti gli elementi di cui all' Art. 14;
- a carico della Società qualora, pur non avendo ancora corrisposto l'indennizzo, la Società medesima fosse già in possesso degli elementi di cui sopra;
- a carico della Società nel caso in cui la stessa avesse già corrisposto l'indennizzo e l'Assicurato dichiarasse per iscritto la volontà di non rientrare in possesso del bene sottratto.

Il valore del recupero realizzabile dall'Assicurato prima del pagamento dell'indennizzo sarà totalmente computato in detrazione dell'indennizzo stesso sul quale, ricorrendone gli estremi, verranno detratti i degni e/o gli scoperti.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo diverrà di proprietà della Società se quest'ultima avrà già liquidato il danno a termini di polizza.

SEZIONE III - GARANZIE ACCESSORIE**Art. 19. Rottura cristalli**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo Assicurato, a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti al momento dell'assicurazione.

La garanzia non opera in caso di danno indennizzabile in base alla garanzie Incendio e Furto e alla garanzia Kasko.

L'assicurazione è prestata con massimo di Euro 400,00 (quattrocento/00) per sinistro.

La garanzia non comprende:

- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni conseguenti ad operazioni di applicazioni o rimozioni dei cristalli stessi.

Art. 20. Spese di soccorso stradale

Qualora il veicolo assicurato abbia subito danni in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza e a condizione che l'Assicurato lo possa dimostrare con idonea documentazione, la Società rimborserà le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale, col massimo di **Euro 260,00 (duecentosessanta/00)** per sinistro.

Art. 21. Spese per veicolo in sostituzione

Qualora il Veicolo assicurato resti inutilizzabile in conseguenza di un evento garantito dalla presente polizza e si verifichino le condizioni sotto specificate, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il noleggio di un veicolo sostitutivo, col massimo di **Euro 260,00 (duecentosessanta/00)** per sinistro.

Le condizioni per il rimborso delle spese sono le seguenti:

- che il periodo di tempo necessario alla riparazione e/o al ripristino del Veicolo assicurato sia superiore ad almeno 4 ore lavorative.

Art. 22. Garanzie Accessorie - Documenti necessari per l'indennizzo

Rottura cristalli

L'Assicurato e/o il Contraente s'impegnano a fornire alla Società i seguenti documenti:

- copia del preventivo/fattura e foto del danno.

Spese di soccorso stradale

L'Assicurato e/o il Contraente s'impegnano a fornire alla Società i seguenti documenti:

- copia della fattura rilasciata dall'operatore che ha provveduto al soccorso.

Spese per veicolo in sostituzione

L'Assicurato e/o il Contraente s'impegnano a fornire alla Società i seguenti documenti:

- copia della fattura rilasciata dalla società di noleggio.

I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza collettiva n. 90000027ZS sono aggiornati al 15 giugno 2015.



CREDEMASSICURAZIONI

Modulo di adesione**Polizza collettiva ad adesione facoltativa n. 90000027ZS collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli**

Contratto di Leasing n. _____

Utilizzatore/Assicurato

Cognome e nome/Ragione sociale, indirizzo e codice fiscale/partita IVA _____

Veicolo Assicurato

Tipo/Marca/Modello _____

Telaio _____

Estremi della copertura assicurativa

Valore Assicurato (indicare se comprensivo dell'I.V.A. di legge) _____

Garanzie prescelte _____

1 Il sottoscritto Assicurato prende atto che:

1.1 la successiva valorizzazione riporta i premi annui complessivi che l'Assicurato pagherà per poter usufruire delle coperture assicurative sino alla scadenza del contratto di Leasing. Nella determinazione del premio per le Autovetture si tiene conto della riduzione annuale del valore del veicolo a seguito della vetustà dello stesso così come indicato dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione:

	Premio annuo	Di cui costi a carico dell'Assicurato	Parte dei costi riconosciuta all'intermediario
1° anno			
2° anno			
.....			
.....			
N° anno			
TOTALE			

1.2 le coperture assicurative vengono prestate dalle ore 24 del giorno precedente a quello di decorrenza del contratto di Leasing e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto di Leasing, a condizione che sia stato pagato il relativo premio.

2 Il sottoscritto Assicurato dichiara:

2.1 di voler aderire alla polizza collettiva sopra indicata;

2.2 di approvare specificamente, agli effetti degli artt. 1341 – 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1 (Durata della garanzia); art. 2 (Pagamento del premio); art. 3 (Adeguamento del premio); art. 4 (Veicoli e valori massimi assicurabili); art. 7 (Diritto di Recesso); art. 10 (Rischi esclusi dall'assicurazione); art. 11 (Modalità di denuncia dei sinistri); art. 12 (Determinazione dell'ammontare del danno); art. 13 (Scoperti a carico dell'Assicurato); art. 14 (Documenti necessari per l'indennizzo); art. 15 (Arbitrato – nomina dei periti); art. 17 (Riparazioni – autorizzazione della Società);

2.3 di essere consapevole che la presente polizza è vincolata a favore del Contraente ovvero Credemleasing S.p.A.;

Credemassicurazioni S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia). Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it





CREDEMASSICURAZIONI

2.4 di essere consapevole che formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione (facenti parte del Fascicolo Informativo – codice modulo CRS 3807/T/06/15) che l'Assicurato dichiara di approvare;

2.5 di aver preso atto che CREDEMASSICURAZIONI ha conferito al Contraente CREDEMLEASING un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a CREDEMLEASING equivale al pagamento fatto alla stessa compagnia assicuratrice, ai fini della validità dell'assicurazione;

2.6 di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C..

Luogo e Data ____/____/____

L'Assicurato _____

L'Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione alla Polizza collettiva, tutte le informazioni utili a consentire una scelta consapevole e rispondente alle proprie esigenze, con particolare riferimento a:

- 1) Mod. 7A – Documento riepilogativo dei principali obblighi degli intermediari assicurativi;**
- 2) Mod. 7B – Notizie sull'intermediario assicurativo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato;**
- 3) Fascicolo Informativo (codice modulo CRS 3807/T/06/15) contenente i seguenti documenti: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione che regolano le coperture assicurative abbinate al contratto di Leasing, Fac simile del Modulo di Adesione e Documento informativo sul trattamento dei dati personali.**

Luogo e Data ____/____/____

L'Assicurato _____

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i "canoni di leasing" come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

Luogo e Data ____/____/____

L'Assicurato _____

3 Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Credemassicurazioni La informa sull'uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.lgs. 196/2003), Lei può esprimere il consenso per i trattamenti di dati illustrati nell'informativa stessa, apponendo la Sua firma in calce.

Luogo e Data ____/____/____

L'Assicurato _____



CREDEMASSICURAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).****A – Introduzione**

Credemassicurazioni SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.

B – Fonte dei dati personali

Il Codice in materia di protezione di dati personali adottato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.

C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso**Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹**

I Suoi dati personali sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemassicurazioni, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l'adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l'esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

È invece Sua facoltà prestare il consenso, barrando le apposite caselle nello specifico modulo, a che i Suoi dati vengano utilizzati per le seguenti finalità:

- rilevazione del Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi da Credemassicurazioni, eseguita direttamente oppure attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari,...;
- ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché attività promozionali o di vendita di servizi e/o prodotti di Credemassicurazioni, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, telefono.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemassicurazioni di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.

Infatti, solo con il Suo consenso, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia

D - Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle sopra indicate finalità, i dati sono trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità, strumenti e procedure manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia
 Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
 Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

A tal riguardo, Credemassicurazioni S.p.A. fornisce al Contraente e all'Assicurato, se diverso dal Contraente, l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti perfezionati con Credemassicurazioni S.p.A.

E - Dati sensibili

Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti la Compagnia venga in possesso di dati di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero "dati sensibili".

Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela² - nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell'apposito modulo per il rilascio del consenso.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.

F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti

Nell'esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemassicurazioni per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemassicurazioni, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:

1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemassicurazioni e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. , adibiti e/o appartenenti a:

- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemassicurazioni;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di gestione dei sinistri;
- società che svolgono servizi di gestione delle perizie;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;

Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano state designate da Credemassicurazioni "Responsabili dei trattamenti" di loro specifica competenza.

Credemassicurazioni non diffonde i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.

2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"³.

² Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini

³ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- contraenti, assicurati, beneficiari, vincolatari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Swiss Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, legali, periti (indicati nell'invito), autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato), centri di demolizione di autoveicoli, società di consulenza;
- società di servizi di quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri (indicate nell'invito), società di servizi a cui sia affidata la gestione delle perizie, centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem e del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- società che gestiscono i sinistri e le perizie per conto della Compagnia;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, l'elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa; organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia
 Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
 Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it



L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato "Registro dei trattamenti dei dati personali" è disponibile presso la sede di Credemassicurazioni e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito www.credemassicurazioni.it.

G - Diritti di cui all'art. 7 D.Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Via Mirabello, n. 2 – 42122 Reggio Emilia;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemassicurazioni per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile *pro tempore* dell'Ufficio *IT & Operations* domiciliato presso Credemassicurazioni S.p.A., via Mirabello n. 2, 42122 Reggio Emilia, tel. 0522 586050, fax 0522 442041, e-mail privacy@credemassicurazioni.it

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet www.credemassicurazioni.it.

Credemassicurazioni SpA
Il Direttore Generale
Carlo Antonio Menozzi



I dati contenuti nel presente "Documento sul trattamento dei dati personali" sono aggiornati al 05 febbraio 2015.

risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa - nonché altri soggetti quali: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); Forze dell'ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma); Magistratura; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consorzi propri del settore assicurativo.

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia
Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it